SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n. **230.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi . . . . Pag. 4

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 luglio 2004, n. **231.**

Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 agosto 2004.

Avvio della quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 agosto 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 11

DECRETO 24 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative . . . . Pag. 11

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 giugno 2004.

Organizzazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche . . . . Pag. 12

DECRETO 24 giugno 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso alla Rocca demaniale di Gradara in occasione della Mostra dedicata a «Paolo e Francesca nella lirica» . . . . Pag. 13

DECRETO 16 luglio 2004.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche . . . . Pag. 14

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIRETTIVA 25 agosto 2004.

Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. Pag. 17

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 26 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli per le regioni Sardegna e Molise . . . . Pag. 18

DECRETO 30 agosto 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 19

DECRETO 30 agosto 2004.

Modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 9 agosto 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 - Modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con ordinanza B/3 del 31 marzo 2004. (Ordinanza n. B/4) . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 2 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 23

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin» . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro». . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale». . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperten» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C Salf». . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraciclina» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crosalid». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daunoblastina» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nureflex». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lintos». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clobet». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricum». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo». . . . . Pag. 31

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Istituzione del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) . . . . Pag. 31

Agenzia italiana del farmaco: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloruro di litio lidco» . . . . Pag. 31

Regione Umbria: Autorizzazione al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Rocchetta», in Gualdo Tadino, in contenitori di pet . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: «Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-occidentale (C.I.N.E.C.A.), in Casalecchio di Reno, che assume la denominazione "CINECA"» . . . . Pag. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n. **230.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, ed in particolare l'articolo 15;

Ritenuta la necessità di aggiornare l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di impiego di sostanze alimentari

1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è sostituito dal seguente:

«Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresì abrogati:

a) all'articolo 4, il sesto comma;

b) all'articolo 5, il terzo comma;

c) all'articolo 6, il terzo comma;

d) all'articolo 7, il secondo comma.

Art. 3.

Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, così recita:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.». L'art. 11, così recita:

«Art. 11 *(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)*. — 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'art. 15 del regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo, se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;

b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera *a)* debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;

c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera *a)* sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, contiene la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Il testo dell'art. 15 è riportato nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 15. — L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.

Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.

Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'art. 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, è da quelle già autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana; cura, altresì, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma può essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».*

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.

Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.

L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, consentita soltanto alle bibite analcoliche preparate con succo di «arancio» o «limone» o «mandarino».

È consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.

Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc, un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.

(comma abrogato).».

— Il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5. — Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.

Alle bibite di cui al presente articolo è consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama.

(comma abrogato).».

— Il testo dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6. — La denominazione «gassosa» è riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.

È vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.».

(comma abrogato).».

— Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7. — Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento.

(comma abrogato).».

Note all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, vedi note alle premesse.

04G0264

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2004, n. **231.**

Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001;

Ritenuta l'opportunità di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».

Art. 2.

1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.».

Art. 3.

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:

«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».

Art. 4.

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:

«3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».

Art. 5.

1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);

b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);

b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);

c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:

a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:

«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;

«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;

b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera *a)*, almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;

c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere *a)* e *b)*, qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.

5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.

6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere *a)* e *b)*, devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.

7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.

9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».

Art. 6.

1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».

Art. 7.

2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *1*
(previsto dall'articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI
DI «TIPO APPROVATO»

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato:

1. battelli di emergenza;

2. boette fumogene per salvagente anulari;

3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari;

4. bussole magnetiche;

5. cinture di salvataggio;

6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;

7. estintori di incendio portatili;

8. ganci idrostatici;

9. imbarcazioni di salvataggio;

10. indumenti per la protezione termica;

11. luci per cinture di salvataggio;

12. razzi a paracadute a luce rossa;

13. salvagente anulari;

14. segnali a mano a luce rossa;

15. tute d'immersione;

16. zattere di salvataggio gonfiabili;

17. zattere di salvataggio rigide.».

Art. 8.

1. Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 314

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1994, n. 280, così recita:

«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1».

— Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2002, n. 231.

— Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003 n. 54 recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 (*Oggetto del regolamento*). — 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, *nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca*, così come definite dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 (*Campo di applicazione*). — 1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere «*d*», «*e*», «*g*» ed «*h*», e all'art. 27.

2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

2.-bis. *Alle navi ed ai galleggianti, di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.*

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato dall'art. 3 del regolamento qui pubblicato, così recita:

«Art. 11 (*Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata*) — 1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.

4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'art. VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio è attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste dall'Amministrazione.

7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dalla Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39º47'40" N - 018º22' 05" E) con Lumi i Butrintit (39º45'10" N - 019º59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato dall'art. 4 del regolamento qui pubblicato, così recita:

«Art. 14. (*Salvagente anulari*) — 1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 3 metri.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30 (*Norme abrogate*) — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.

2.-bis. *Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'art. 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entrale 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004.».*

04G0262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2004.

Avvio della quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti INPS;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 8 settembre 2000, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 23 maggio 2002, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio 2003, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio 2003 prevedono la possibilità per l'INPS di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'INPS alla società di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempre che ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere;

Visto il decreto 17 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio alla quarta fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS in data 18 luglio 2003;

Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni già effettuate e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di crediti previdenziali maturati entro il 31 dicembre 2005;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

La società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatarnente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002 e in data 18 luglio 2003 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

I titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nella persona del suo Presidente, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla comprovata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A08827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

Evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge.

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

società cooperativa «Contatto natura», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Dora Rosa in data 10 aprile 1991, reg. 8022, reg. soc. 6406/91 tribunale di Roma, BUSC 32515, codice fiscale 04084531005;

società cooperativa «CO.I.P. Cooperativa italiana pulitori», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ottolenghi Giuseppe in data 19 marzo 1986, rep. 29510, reg. soc. 5287/86 tribunale di Roma, BUSC 29437, codice fiscale 07424220585.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 6 agosto 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08751

DECRETO 24 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, e la successiva richiesta del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative sciolte;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone:

Le società cooperative sotto elencate sono cancellate dal registro delle imprese di Nuoro ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile:

1) società cooperativa edilizia «San Giorgio a r.l.» con sede in Nuoro, costituita in data 15 febbraio 1964, rogito notaio A. Bagella, repertorio n. 41547, iscritta al n. 371/64 del registro delle imprese di Nuoro. Buse n. 99/85764, in liquidazione dal 13 novembre 1990;

2) società cooperativa «Montalbo La Portuale a r.l.» con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 12 novembre 1957, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 6097, iscritta al n. 271/1958 del registro delle imprese di Nuoro. Busc n. 173/59803, in liquidazione dal 2 ottobre 1970;

3) società cooperativa «Artigiana Lulese a r.l.» con sede in Lula (Nuoro), costituita in data 14 gennaio 1972, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 97455, iscritta al n. 563/1972 del registro delle imprese di Nuoro. Busc n. 616/118704, in liquidazione dal 19 dicembre 1986;

4) società cooperativa «Sant'Antonio a r.l.» con sede in Ortueri (Nuoro), costituita in data 21 marzo 1973, rogito notaio B. Mura, repertorio n. 38675, iscritta al n. 1380/1973 del registro delle imprese di Nuoro. Busc n. 674/126947, in liquidazione dal 27 aprile 1981;

5) società cooperativa edilizia «Valentia a r.l.» con sede in Laconi (Nuoro), costituita in data 26 ottobre 1974, rogito notaio G. La Mendola, repertorio n. 1563, iscritta al n. 6849/1975 del registro delle imprese di Nuoro, Busc. n. 797/136398, in liquidazione dal 22 dicembre 1995;

6) società cooperativa «Dolciaria Gennargentu a r.l.» con sede in Aritzo (Nuoro), costituita in data 11 aprile 1979, rogito notaio M. Davino, repertorio n. 79267, iscritta al n. 1912/1979 del registro delle imprese di Nuoro, Busc. n. 1051/170035, in liquidazione dal 18 luglio 1981;

7) società cooperativa «SA IBA Manna a r.l.» con sede in Barisardo (Nuoro), costituita in data 2 ottobre 1987, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 4283, iscritta al n. 806/1987 del registro delle imprese di Nuoro, Busc. n. 1358/230384, in liquidazione dal 19 dicembre 1991;

8) società cooperativa «Monte Pontesu a r.l.» con sede in Irgoli (Nuoro), costituita in data 30 novembre 1989, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 163204, iscritta al n. 2675/1990 del registro delle imprese di Nuoro, Busc. n. 1415/246403, in liquidazione dal 27 giugno 1996.

Ai sensi del richiamato art. 2545-*octiesdecies*, terzo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori e gli altri interessati possono presentare a questa direzione provinciale del lavoro - via Catte, 106 - Nuoro, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro trasmetterà al conservatore del registro delle imprese di Nuoro il presente provvedimento di cancellazione dal registro medesimo delle cooperative sopra citate.

Nuoro, 24 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

04A08766

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 giugno 2004.

Organizzazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, ed in particolare l'art. 4, che prevede che, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche;

Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

Designazione e nomina dei componenti

1. La Consulta territoriale per le attività cinematografiche, istituita dall'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, d'ora in avanti «Consulta», è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti «Capo del Dipartimento», che di norma delega il direttore generale per il cinema.

2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute entro tale termine.

3. I componenti oggetto di designazione durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile, per una sola volta, decorsi almeno tre anni dalla cessazione

dell'incarico. Qualora un componente venga nominato nel corso del triennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

4. Ai fini della nomina dei componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il Capo del Dipartimento invita le associazioni medesime, come individuate dalle amministrazioni competenti, a comunicare le relative designazioni entro un termine massimo di quindici giorni.

5. I componenti della consulta, con l'eccezione di quelli di cui al comma 4, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Consulta medesima.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. La convocazione della Consulta è effettuata dal Capo del Dipartimento ovvero dal direttore generale per il cinema, delegato ai sensi dell'art. 1. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed è inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata. Di regola, le sedute si svolgono presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e ad esse partecipa il direttore generale per il cinema.

2. La convocazione non è necessaria nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, le riunioni della Consulta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti della Consulta, presso la direzione generale per il cinema, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione generale per il cinema, su designazione del direttore generale per il cinema.

6. Il verbale è approvato nella successiva seduta della Consulta.

Art. 3.

Compiti

1. La Consulta predispone il documento di programmazione triennale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con la partecipazione alle relative sedute di almeno nove componenti, entro i novanta giorni successivi all'ultima nomina necessaria ad integrare la medesima composizione.

2. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematogafica ed alla diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, anche in relazione alle attività di coproduzione e codistribuzione.

3. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale con un numero di posti superiori a milleottocento. Anteriormente alla costituzione della Consulta, tale parere è rilasciato dalla commissione apertura sale cinematografiche di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, vigente in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: URBANI

04A08837

DECRETO 24 giugno 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso alla Rocca demaniale di Gradara in occasione della Mostra dedicata a «Paolo e Francesca nella lirica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai momumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini momumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2000 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il D.D.G. 7 giugno 2004 concernente l'istituzione di un biglietto integrato di 5,50 euro (ridotto di 2,50 euro) per la visita della Rocca demaniale di Gradara e della mostra dedicata a «Paolo e Francesca nella lirica»;

Vista la nota n. 7651 del 10 giugno 2004 della Sopraintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Urbino, con la quale comunica che la mostra avrà inizio dall'8 luglio 2004 anziché dal 2 luglio e che il biglietto integrato ridotto sia stabilito in 3,00 euro, anziché 2,50 euro;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 21 giugno 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

La mostra dedicata a «Paolo e Francesca nella lirica» avrà luogo presso la Rocca demaniale di Gradara nel periodo dall'8 luglio al 7 novembre 2004.

Il biglietto integrato per l'ingresso nel museo e mostra è fissato in 5,50 euro, ridotto di 3,00 euro.

Con il presente provvedimento il D.D.G. 7 giugno 2004 s'intende revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 giugno 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 89

04A08830

DECRETO 16 luglio 2004.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede che, a favore delle imprese di produzione che abbiano realizzato lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché di film d'animazione, è concesso un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche;

Visto l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che, per i film di cui all'art. 10, comma 1, è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea;

Visto l'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, destinate a tali contributi, nonché le modalità tecniche di erogazione, di reinvestimento e di monitoraggio dei contributi erogati, la periodicità di rilevazione degli incassi e la percentuale del contributo di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, da versare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) come corrispettivo del servizio di rilevazione;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e finalità dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.

2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ammortamento, anche mediante compensazione, dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e garantiti dallo Stato;

b) ammortamento dei mutui non garantiti dallo Stato, contratti con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica;

c) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati contratti mutui, totale copertura dello stesso;

d) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalità italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. L'importo del contributo così reinvestito non sarà computato ai fini dei costi ammissibili per i finanziamenti alla produzione previsti dall'art. 13 del decreto legislativo.

3. È previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea.

4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.

Art. 2.

Determinazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è destinato, per l'anno 2004, l'importo massimo di venti milioni di euro, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da un euro a 2.600.000 euro, è pari al 25% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi da 2.600.001 euro a 5.200.000 euro, è pari al 20% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi da 5.200.001 euro a 20.700.000 euro, è pari al 10% degli incassi medesimi;

d) per la parte degli incassi da 20.700.001 euro a trenta milioni di euro, è pari al 5% degli incassi medesimi, solo per i film il cui costo industriale, certificato da parte di società di revisione legalmente riconosciute, sia almeno di 8.500.000 euro.

3. Il costo industriale di cui al comma 2, lettera *d)*, è costituito dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari, del compenso per la produzione («producer fee»), nonché delle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per le vendite all'estero del film.

4. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1,5% degli incassi realizzati dall'opera medesima, al lordo delle imposte, realizzati nelle sale cinematografiche entro diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Art. 3.

Istanza di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2

1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2, è presentata alla direzione generale per il cinema, ai fini della concessione della prima erogazione, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Successivamente, a cadenza trimestrale, entro quindici giorni dalla ricezione dei dati relativi agli incassi del trimestre da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 8, la direzione generale per il cinema provvede alla liquidazione dei contributi maturati. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato, provvede alla liquidazione definitiva.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione del contributo avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.

3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione definitiva, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 1.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo sono perentori.

Art. 4.

Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze in ordine cronologico. Le istanze non soddisfatte per mancanza di disponibilità sul capitolo di spesa sono inserite in apposito elenco, tenuto dalla direzione generale, per essere soddisfatte entro i successivi tre esercizi finanziari, nell'ordine cronologico di presentazione, sempre che siano corredate della documentazione richiesta. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3.

2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

3. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

Art. 5.

Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3, è presentata alla direzione generale per il cinema dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, del comma 3 dell'art. 3;

b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, la direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4.

5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art. 6.

Revoca dei contributi

1. Il contributo in favore delle imprese di produzione è revocato, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'art. 1, comma 2.

2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2.

3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale per il cinema comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 7.

Monitoraggio dell'impiego del contributo di cui all'art. 1, comma 2

1. L'impresa di produzione destinataria del contributo di cui all'art. 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione del contributo medesimo, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 2. Entro cinque anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di produzione nazionale, nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributo a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'art. 6.

Art. 8.

Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla direzione generale per il cinema, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.

2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.

3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.

4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari del contributo, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.

5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale dello 0,80% dell'ammontare del contributo previsto all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione del contributo all'impresa di produzione del film.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico è avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Alle opere proiettate per la prima volta in pubblico anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applica la disciplina sui contributi agli incassi dettata dall'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, e dal decreto ministeriale 21 novembre 2002, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All'art. 5 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, l'inciso «per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data» è da intendersi riferito all'intero volume di incassi realizzati dal film in eccedenza alle soglie definite nell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120

04A08829

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 25 agosto 2004.

Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

Agli enti proprietari e gestori di strade

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

La sicurezza stradale è per tutti i Governi europei una delle priorità a livello centrale, regionale e locale.

Conseguentemente il comune impegno sul tema della sicurezza stradale è uno dei principi ispiratori del Piano nazionale della sicurezza stradale, predisposto da questo Ministero e approvato dal CIPE nel novembre 2002, attraverso il quale si intende raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea di ridurre drasticamente -40%- il numero dei morti e dei feriti sulle strade.

In tal senso già significativi risultati sono stati conseguiti su uno dei componenti del sistema della circolazione stradale - l'uomo - con l'introduzione della patente a punti che ha indotto gli automobilisti ad assumere comportamenti più attenti e più responsabili.

Un ruolo certamente rilevante è anche da attribuire alla infrastruttura stradale che, a volte, è causa e più spesso concausa degli incidenti stradali, ma che può in ogni caso avere un ruolo determinante nel ridurre la gravità delle conseguenze di molti incidenti, in particolare di quelli che derivano dalla perdita del controllo del veicolo, con conseguente tendenza dello stesso a fuoriuscire dalla carreggiata stradale.

A tal fine un compito determinante è svolto dai dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e tra essi in primo luogo dalle barriere di sicurezza stradale, la cui progettazione, omologazione ed impiego sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e dai suoi successivi aggiornamenti.

Il ripetersi di incidenti stradali le cui conseguenze sono rese ancor più gravi a causa della mancanza o dell'inadeguatezza di sistemi di ritenuta impone di richiamare l'attenzione di tutti gli enti proprietari e gestori di strade sulla puntuale e corretta applicazione del suddetto decreto oltreché sui compiti demandati agli stessi enti dall'art. 14 del nuovo codice della strada.

Si richiama l'attenzione degli enti proprietari e gestori di strade, oltrechè dei professionisti che svolgono incarichi per conto di tali enti, sull'art. 2 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 1998, ha assunto forza cogente dal 30 gennaio 1999 decorsi tre mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto ministeriale 3 giugno 1998. La formulazione di tale articolo prescrive, per tutte le strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h di nuova costruzione, la redazione di uno specifico allegato progettuale riguardante l'individuazione dei punti da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere complementari connesse (cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di smaltimento delle acque, ecc).

Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il fatto che l'oggetto della progettazione non è il dispositivo di ritenuta a se stante, per il quale sussiste un certificato di omologazione o un rapporto di prova riferito a condizioni definite in modo convenzionale, ma è il sistema costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o fondazione al quale si collega.

L'obbligo di redigere uno specifico elaborato progettuale per individuare i punti da proteggere rispetto al rischio di fuoriuscita dei veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare e le opere complementari connesse, si applica ai sensi del già citato art. 2 del decreto ministeriale n. 223/1992, anche per gli interventi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti.

Peraltro il ruolo di particolare importanza che deve essere svolto dal progettista è rimarcato in più punti all'interno del detto decreto, in particolare ove è precisato che: «il progettista dovrà curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi omologati o per i quali siano stati redatti rapporti di prova, alla sede stradale, con riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque, alle zone di approccio e di transizione». In alcuni casi tale adattamento può comportare l'esigenza di modificare alcuni elementi del dispositivo che di conseguenza può essere, per tali elementi, difforme da quello omologato, in modo particolare per quanto attiene ai montanti ed ai sistemi di ancoraggio nonché nelle zone di transizione tra dispositivi diversi.

Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il decreto ministeriale n. 223/1992 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale, si richiama tuttavia l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui

compiti agli stessi assegnati dall'art. 14 del nuovo codice della strada in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.

Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale n. 223/1992, secondo le modalità previste dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

Si richiama inoltre l'attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all'obbligo, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/1992 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale obbligo, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998 è già in vigore per le seguenti tipologie di barriere: H4 spartitraffico, H3 bordo laterale, H2 bordo laterale, H1 bordo laterale.

Ad oggi quindi non per tutte le tipologie e classi di barriere è in vigore l'obbligo di installare barriere omologate. Tale vincolo non sussiste in particolare per le seguenti tipologie di barriere: H4 bordo ponte, H3 bordo ponte, H3 spartitraffico, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.

Tuttavia anche per tali tipologie e classi è necessario utilizzare barriere rispondenti all'ultimo aggiornamento delle istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale n. 223/1992 essendo possibile riscontrare tale rispondenza o dal certificato di omologazione, ove disponibile, o dal rapporto di prova rilasciato dai laboratori a tal fine accreditati in Italia.

Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sulla puntuale applicazione dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 223/1992 ove è previsto l'invio, all'allora Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e autostrade, di «un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisce indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali inefficienze rispetto alle caratteristiche previste», da inviare con cadenza biennale.

A tal fine e per poter disporre di ulteriori informazioni in merito all'estensione ed alla tipologia delle barriere installate sulla rete stradale italiana, nonché in merito al comportamento delle stesse barriere in caso di incidenti è stata predisposta una scheda, con le istruzioni per la sua compilazione, disponibile sul sito internet del Ministero, (attraverso la chiave di ricerca «barriere stradali di sicurezza» sul sito www.infrastrutturetrasporti.it), che gli enti proprietari e gestori di strade dovranno inviare all'indirizzo e-mail corrado.loschia vo@mail.LLPP.it, entro il 31 ottobre del corrente anno e, per i successivi invii con cadenza biennale, entro il 30 giugno.

Roma, 25 agosto 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A08835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli per le regioni Sardegna e Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati dell'assessorato all'agricoltura della regione Molise e dell'Assessorato all'agricoltura della regione Sardegna limitatamente alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari con i quali gli organo medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari atte a dare vini da tavola e vini a IGT.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08754

DECRETO 30 agosto 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata in data 13 dicembre 2003, e trasmessa dalla regione Marche in data 1º marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino»;

Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Severino Marche (Macerata) il 7 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;

Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere che la base ampelografica della tipologia «"I Terreni di Sanseverino" moro» sia formata dal 60% dal vitigno Montepulciano, così come richiesto in pubblica audizione dagli interessati e proposto dal Comitato sopra citato, e non come indicato, per mero errore materiale, nel disciplinare annesso al parere sopracitato;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

2. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2004, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati

d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «I Terreni di San severino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «I TERRENI DI SANSEVERINO»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«I Terreni di Sanseverino» rosso;

«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore;

«I Terreni di Sanseverino» rosso passito;

«I Terreni di Sanseverino» moro.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«I Terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie passito e superiore):

Vernaccia nera: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Mare, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%;

«I Terreni di Sanseverino» moro:

Montepulciano: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «I Terreni di Sanseverino» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» esclusivamente i vigneti posti ad una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.

Per i nuovi impianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico agronomica.

Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» la produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonn/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale min. % vol.
Rosso	9,0	11,50
Rosso superiore	8,0	12,00
Rosso passito	8,0	12,00
Moro	8,0	12,00

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto la partita.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, siano effettuate in cantine situate nei comuni contigui alla zona di produzione della denominazione di origine e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

Il periodo di appassimento che può protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

Tipologia	Mesi	Decorrenza
Rosso	18	1º dicembre successivo alla vendemmia
Rosso superiore	24	1º dicembre successivo alla vendemmia
Rosso passito	24	1º dicembre successivo alla vendemmia
Moro	18	1º dicembre successivo alla vendemmia

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«I Terreni di Sanseverino» rosso:

colore: rosso rubino;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore:

colore: rosso rubino intenso;

sapore: sapido, armonico,tipico, caratteristico;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«I Terreni di Sanseverino» rosso passito:

colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;

odore: intenso, caratteristico dell'appassimento;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,50% svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;

acidità volatile corretta: massimo 1,5 g/l;

«I Terreni di Sanseverino» moro:

colore: rosso rubino intenso;

sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è conentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «I Terreni di Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.

La tipologia passito deve essere immessa al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a litri 0,750.

È consentito, per i recipienti di volume nominale fino a 0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a vite.

È escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a corona.

04A08807

DECRETO 30 agosto 2004.

Modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2004, concernente «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 dello stesso decreto legislativo che stabiliscono le modalità e procedure dell'intervento pubblico a sostegno della copertura dei rischi agricoli;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera *b)*, che prevede di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di nomina del collegio sindacale;

Ritenuto di provvedere a tale adempimento;

Acquista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La nomina del collegio sindacale è disposta in conformità a quanto previsto dagli articoli 2398, 2399, 2400, 2401, 2460 del codice civile.

2. Il collegio sindacale degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e secondo le modalità previste dai successivi commi del medesimo articolo, in via ordinaria, si compone di tre

membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della regione dove ha sede l'ente, e da due membri supplenti. Ove particolari condizioni lo richiedano il numero dei membri effettivi può essere elevato a cinque.

Art. 2.

1. Il collegio sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall'art. 2403 del codice civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A08832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 9 agosto 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 - Modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con ordinanza B/3 del 31 marzo 2004. (Ordinanza n. B/4).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista la propria ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale è stato approvato il piano degli interventi prioritari da eseguire, nei territori delle Province di Lucca e Pistoia, individuati gli enti attuatori ed attribuiti a ciascuno di essi i relativi finanziamenti;

Considerato che tale ordinanza rimandava ad un successivo provvedimento commissariale l'individuazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con Ordinanza B/3 del 31 marzo 2004;

Vista la decisione del comitato tecnico per la programmazione del 20 novembre 2003, come integrata e modificata dalla decisione del 29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della Regione Toscana, poste all'interno delle direzioni generali, che svolgono attività di supporto ai commissari delegati;

Ordina:

Il ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori non è a disposizione degli enti attuatori ed i relativi importi saranno utilizzati dal Commissario delegato per il finanziamento di ulteriori interventi da individuare con apposita ordinanza da redigere a cura della direzione generale politiche territoriali e ambientali - settore tutela del territorio; per tutte le attività di seguito indicate le strutture di supporto al Commissario delegato sono costituite dagli Uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia ai quali gli enti attuattori sono tenuti a riferirsi indirizzando la corrispondenza e la documentazione per la gestione degli interventi;

l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, relativamente alle quote erogate in acconto, sarà effettuata con le seguenti modalità:

acconto del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato A alla presente ordinanza;

ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato B alla presente ordinanza. La richiesta può essere inoltrata quando almeno il 70% di quanto precedentemente erogato è stato utilizzato, oppure quando il responsabile unico del procedimento attesta l'insufficienza delle somme erogate e disponibili per la copertura di crediti esigibili di terzi nei confronti dell'ente attuatore;

La rendicontazione delle spese di ciascun intervento, relativamente alle quote erogate in acconto di cui sopra, sarà effettuata dagli enti attuattori con cadenza trimestrale inoltrando al Commissario delegato la documentazione di spesa progressivamente disponibile. Tale documentazione consistente in fatture/notule, provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale, congiuntamente all'invio della scheda di monitoraggio dell'intervento stesso;

il monitoraggio degli interventi sarà effettuato dagli enti attuatori relativamente a ciascun intervento utilizzando la scheda allegata alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3.5.00, serie generale n. 101;

le schede di monitoraggio allegate alla Circolare di cui al punto precedente sono compilate dagli enti attuatori a partire dalla data della gara di appalto fino alla conclusione di ogni adempimento relativo alla gestione dei lavori oggetto di monitoraggio e sono trasmesse ogni trimestre al Commissario delegato;

le schede di monitoraggio sono integrate dagli enti attuatori con l'indicazione del tipo di procedura seguita per l'appalto dei lavori;

l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, relativamente alla quota di saldo, sarà effettuata su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato C alla presente ordinanza. La richiesta potrà essere formulata secondo quanto indicato al punto 1 oppure al punto 2 dell'allegato C. In quest'ultimo caso è necessario allegare una specifica dichiarazione del responsabile finanziario dell'ente attuatore che attesti l'impossibilità dell'ente stesso ad anticipare con proprie risorse le somme necessarie per il pagamento a saldo delle spese relative all'intervento;

i finanziamenti assegnati con ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 possono essere erogati, alle stesse condizioni stabilite con la presente ordinanza in merito ai ribassi d'asta, anche agli enti che per motivi di urgenza hanno avviato o concluso l'esecuzione di interventi con la stessa ordinanza approvati;

le somme eventualmente spese dagli enti attuatori per finalità non rispondenti a quelle dell'ordinanza n. 3321/03 sono soggette al recupero. Sono parimenti soggette a recupero le somme per le quali si ritardi a trasmettere senza giustificabile motivo il rendiconto e venga superato il termine assegnato dal Commissario per inoltrarlo e quelle non rendicontate entro i termini di cui all'allegato C, punto 2) alla presente ordinanza;

di comunicare la presente ordinanza agli Enti attuattori degli interventi, alle Strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 agosto 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A08752

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2172
Yen giapponese	133,05
Corona danese	7,4374
Lira Sterlina	0,67910
Corona svedese	9,1211
Franco svizzero	1,5338
Corona islandese	88,06
Corona norvegese	8,3475
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57740
Corona ceca	31,739
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6592
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,4374
Leu romeno	40946
Tallero sloveno	239,9800
Corona slovacca	40,162
Lira turca	1840100
Dollaro australiano	1,7437
Dollaro canadese	1,5884
Dollaro di Hong Kong	9,4918
Dollaro neozelandese	1,8681
Dollaro di Singapore	2,0726
Won sudcoreano	1400,33
Rand sudafricano	7,9495

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08880

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin»

Estratto decreto n. 346 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACICLIN, anche nella forma e confezione: «5% crema» tubo 10 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica n. 3/A, c.a.p. 35031, codice fiscale 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «5% crema» tubo 10 g A.I.C. n. 028614156 (in base 10) 0V97JD (in base 32)

Forma farmaceutica: crema

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Fidia farmaceutici S.P.A. stabilimento sito in Abano Terme Padova, via Ponte della Fabbrica n. 3/A (tutte); Zeta Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10 (produzione e confezionamento)

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g

eccipienti: tefose 1500 11 g; glicerina 8 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4 g; metilparaben 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes labialis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto n. 347 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano a denominazione comune con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale: SODIO CLORURO, che nella forma e confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto (BG), via Marconi n. 2, c.a.p. 24069, codice fiscale 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «3 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml A.I.C. n. 030684245\G (in base 10) 0X8F2P (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a laboratorio farmacologico stabilimento sito in Cenate Sotto - Bergamo, via G. Mazzini n. 9 (tutte).

Composizione: ogni flacone 3 Meq/ml 250:

principio attivo: sodio cloruro 43,75 g

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 250 ml.

Indicazioni terapeutiche: Nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08769

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale».

Estratto decreto n. 348 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: «Soluzione per dialisi peritoneale» nelle forme e confezioni: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe balance; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml sistema si somministrazione capd/dpca - stay safe balance; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe balance, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in 61352 Bad Homburg V.D.H., Else-Kroner Strasse 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe balance;

A.I.C. n. 030042358\G (in base 10), 0WNU7Q (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter Str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo);

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g.

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe balance;

A.I.C. n. 030042360\G (in base 10), 0WNU7S (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo);

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe balance;

A.I.C. n. 030042372\G (in base 10), 0WNU84 (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo);

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre condizioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 349 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: «Soluzione per dialisi peritoneale», con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml; «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml; «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml e «"5" Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in 61352 Bad Homburg V.D.H., Else-Kroner Strasse 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml;

A.I.C. n. 030042319\G (in base 10), 0WNU6H (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo); Fresenius Medical Care Espana stabilimento sito in Spagna, Ctra Vallderiolf km 0,4 - La Roca Del Valles (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo);

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml - A.I.C. n. 030042321\G (in base 10), 0WNU6K (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo); Fresenius Medical Care Espana stabilimento sito in Spagna, Ctra Vallderiolf km 0,4 - La Roca del Valles (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml;

A.I.C. n. 030042333\G (in base 10), 0WNU6X (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo); Fresenius Medical Care Espana stabilimento sito in Spagna, Ctra Vallderiolf km 0,4 - La Roca del Valles (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «"5" Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml;

A.I.C. n. 030042345\G (in base 10), 0WNU79 (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo); Fresenius Medical Care Espana stabilimento sito in Spagna, Ctra Vallderiolf km 0,4 - La Roca Del Valles (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre condizioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 350 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: «soluzione per dialisi peritoneale», con le caratteristiche di cui al Formulano unico nazionale, anche nella forma e confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml sistema di somministrazione capd/dpca - sleep safe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in 61352 Bad Homburg V.D.H., Else-Kroner Strasse 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml sistema di somministrazione capd/dpca - sleep safe;

A.I.C. n. 030042271\G (in base 10), 0WNU4Z (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g.

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre condizioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 352 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: «Soluzione per dialisi peritoneale» anche nelle forme e confezioni: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe; «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe; «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in 61352 Bad Homburg V.D.H., Else-Kroner strasse 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe;

A.I.C. n. 030042283\G (in base 10) 0WNU5C (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 01017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe;

A.I.C. n. 030042295\G (in base 10), 0WNU5R (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml sistema di somministrazione capd/dpca - stay safe;

A.I.C. n. 030042307\G (in base 10), 0WNU63 (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per dialisi peritoneale;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Medical Care Deutschland stabilimento sito in Germania, Frankfurter str. 6-8, St. Wendel (produzione soluzione, imballaggio, sterilizzazione, controllo).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Sodio cloruro in quantità compresa tra 5,552 g e 5,786 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g; Calcio cloruro biidrato 0,2573 g; Sodio lattato 3,925 g; Glucosio anidro in quantità compresa tra 15 g e 42,5 g; Potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,15 g;

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre condizioni sono il sovraccarico idrico, le turbo del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 04A08784 a 04A08787

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperten»

Estratto decreto n. 351 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPERTEN anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 98 compresse, «20 mg compresse» 98 compresse

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 98 compresse;

A.I.C. n. 029224134 (in base 10) 0VVV66 (in base 32).

Classe: C

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31);

Idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «20 mg compresse» 98 compresse A.I.C. n. 029224146 (in base 10) 0VVV6L (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; riboflavina (E 101); Magnesio stearato; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31);

Idrossipropilcellulosa (HPC-L) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: ipertensione lieve-moderata essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08768

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C Salf»

Estratto decreto n. 353 del 30 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VITAMINA C SALF che nella forma e confezione: «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Cenate Sotto (BG), via Marconi, 2, c.a.p. 24069, codice fiscale 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml A.I.C. n. 008194033 (in base 10) 07U1ZK (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico stabilimento sito in Cenate Sotto - Bergamo (Italia), via G. Mazzini, 9 (tutte).

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: acido l-ascorbico 1000 mg

eccipienti: sodio metabisolfito 7,5 mg; sodio idrossido (correttore ph 5,5-6,5); acqua per preparazioni iniettabili quanto basto a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Stati carenziali di vitamina C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo o quello dello sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraciclina»

Estratto decreto n. 341 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.a, con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale 12432150154.

Medicinale: TETRACICLINA.

Confezione: A.I.C. n. 017638040\G - 8 capsule 250 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: NPA New Pharmajani S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale 03757690965.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crosalid»

Estratto decreto n. 344 del 30 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, codice fiscale RNNGPP56A04D414M

Medicinale: CROSALID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035084019 «30 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 035084021 «60 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, codice fiscale 12432150154.

L'autorizzazione del medicinale «Crosalid» viene, altresì, sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche e dosaggi del medicinale nifedipina già a nome della sopracitata società EG S.p.a. e la relativa attribuzione di nuovi codice di A.I.C.:

AIC n. 032804039 - «30 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse (Base 32 0Z9367);

AIC n. 032804041 - «60 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse (Base 32 0Z9369),

resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Il medicinale sopracitato nelle confezioni «30 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse (A.I.C. n. 032804039) e «60 mg compresse rilascio modificato» 14 compresse (A.I.C. n. 032804041) deve, altresì, far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024599, relativo al farmaco coral e successive modificazioni.

I lotti del medicinale «Crosalid» (A.I.C. n. 035084019-021), già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico fino al giorno a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daunoblastina»

Estratto decreto n. 345 del 30 luglio 2004

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale: DAUNOBLASTINA consistente nella sostituzione dell'attuale confezione: «20 MG/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 20 mg + 1 flacone 10 ml (Codice A.I.C. n. 021035011) con la confezione: «20 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 20 mg + 1 fiala 10 ml (Codice A.I.C. n. 021035023).

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Robert Koch 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale 03004600965.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «20 mg/10ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 20 mg + 1 fiala 10 ml A.I.C. n. 021035023 (in base 10) 0N1Y0H (in base 32).

Classe: resta confermata la classe H.

Prezzo: resta invariato.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pharmacia Italia S.p.a. stabilimento sito in Nerviano (Milano), Viale Pasteur, 10 (tutte le fasi di produzione, controllo e confezionamento).

Composizione:

Ogni flacone contiene:

principio attivo: Daunorubicina cloridrato 20 mg;

eccipienti: mannitolo 100 mg;

Ogni flacone di solvente contiene: sodio cloruro 90 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

Indicazioni terapeutiche:

Restano confermate le indicazioni già autorizzate;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 735 del 9 luglio 2004

Medicinale: NIFEDIPINA.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A - c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 09674060158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024370037\G - «20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule varia a: «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 764 del 30 luglio 2004

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Medicinale: ZITROMAX.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico per il trattamento dell'otite media acuta nei bambini relativamente al le confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027860028 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027860055 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg;

A.I.C. n. 027860067 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg;

A.I.C. n. 027860079 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1200 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 765 del 30 luglio 2004

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50 - c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00885470062.

Medicinale: AZITROCIN.

Variazione AIC: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica dello schema posologico per il trattamento dell'otite media acuta nei bambini, relativamente al le confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027897026 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 027897053 - «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «600 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone (A.I.C. n. 027897053), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A08782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nureflex»

Estratto decreto n. 766 del 30 luglio 2004

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, 1 Thane Road West, CAP NG2 3AA, Gran Bretagna (GB).

Medicinale: NUREFLEX.

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione. Eliminazione/aggiunta delle controindicazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva l'uso pediatrico nei bambini a partire dai tre mesi di età,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034102018 - «bambini, sospensione orale» flacone da 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034102020 - «bambini, sospensione orale» flacone da 150 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"bambini, sospensione orale" flacone da 100 ml» (A.I.C. n. 034102018), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A08774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 772 del 30 luglio 2004

Medicinale: VERAPAMIL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza - Milano, Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso, 16 - c.a.p. 20041, Italia, codice fiscale 01312320680.

Variazione A.I.C.: modifica standard - Terms.

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione del medicinale «Verapamil» è modificata come di seguito indicata: sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard - terms le denominazioni delle confezioni da:

A.I.C. n. 031228012\G - «80 mg» astuccio 30 compresse rivestite 80 mg;

A.I.C. n. 031228024\G - «120 mg» astuccio 30 compresse rivestite a ril prol 120 mg;

a:

A.I.C. n. 031228012\G - «80 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 031228024\G - «120 compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A08781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 773 del 30 luglio 2004

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in CO. Kildare, Little Connell New Bridge, Irlanda (IE).

Medicinale: TAVOR.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

Modifica termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la modifica di tipo II relativa alla riduzione del periodo di validità da 36 mesi a 24 mesi con conseguente mod. 23 «non conservare al di sopra di 25 °C».

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022531053 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531077 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022531053 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 022531077 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lintos»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 774 del 30 luglio 2004

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno scalo - Pescara, Contrada Sant'Emidio - c.a.p. 65020, Italia, codice fiscale 00556960375.

Medicinale: LINTOS.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992),

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992) relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 034740011 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clobet»

Estratto decreto n. 776 del 30 luglio 2004

Medicinale: CLOBET.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica del materiale della capsula di chiusura, come di seguito specificato:

da: capsula in polietilene

a: capsula in polipropilene.

Per il nuovo confezionamento si confermano due anni di validità relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028591016 - collirio sospensione 0,1% flac. 5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028591016 «0,1% collirio, sospensione» 1 flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08777

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricum»

Estratto decreto n. 778 del 30 luglio 2004

Medicinale: DORICUM.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 658 del 21 giugno 2004.

Il provvedimento A.I.C. n. 658 del 21 giugno 2004, è rettificato in merito all'adeguamento degli standard terms, della denominazione della confezione A.I.C. n. 021835018 del medicinale suindicato:

da: A.I.C. n. 021835018 - «0,04% + 0,05% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml

a: A.I.C. n. 021835018 - «0,04% + 0,5% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo»

Estratto decreto n. 779 del 30 luglio 2004

Medicinale: BRONCHENOLO.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti snc, c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale 00867200156

Variazione A.I.C.: cambiamento delle condizioni di conservazione. Riduzione del periodo di validità.

Si approva la modifica delle condizioni di conservazione come di seguito indicate:

da: nessuna avvertenza

a: conservare a temperatura non superiore a 30° C.

Si approva altresì la riduzione del periodo di validità:

da: 5 anni a: 3 anni.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 006090043 - «sciroppo» flacone 160 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08775

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Istituzione del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA)

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 4 agosto 2004 è stato istituito il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA).

Il testo integrale del decreto è consultabile presso il sito www.minambiente.it

04A08828

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloruro di litio lidco»

Estratto decreto AIC/UAC n. 1008 del 6 agosto 2004

Medicinale: CLORURO DI LITIO LIDCO.

Titolare A.I.C.: Lidco Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

soluzione per iniezione 0,15 mmol/ml 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 02598015/MG (in base 10) - 12BT4R (in base 32).

classe «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: 63,6 mg di cloruro di litio corrispondente a 1,5 mmol, 1 ml di soluzione iniettabile contiene 36 mg di cloruro di litio corrispondente a 0,15 mmol;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: questo prodotto medicinale è solo per uso diagnostico.

Da utilizzare soltanto per la misura in vivo della gittata cardiaca insieme con il sistema Lidco.

Produzione rilascio dei lotti e confezionamento: The Pharmacy Department - Gu's & St. Thomas' Hospital Trust - London SE1 EH (UK).

Produzione: CP Pharmaceuticals Ltd Wrexam Industrial Estate UK.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08831

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Rocchetta», in Gualdo Tadino, in contenitori di pet

Con determinazione dirigenziale n. 6733 del 18 agosto 2004 la Rocchetta S.p.a. con sede in Gualdo Tadino (Perugia) zona industriale sud, località Madonna del Piano, partita I.V.A. e codice fiscale n. 00167760545 è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Rocchetta», sia nel tipo liscia che addizionata di anidride carbonica in contenitori della capacità di litri 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 mediante soffiaggio di preforme realizzate utilizzando i polimeri precedentemente autorizzati.

04A08765

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: «Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-occidentale (C.I.N.E.C.A.), in Casalecchio di Reno, che assume la denominazione di "CINECA"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 59, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché all'interno del comunicato, dove è scritto: «... nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-*occidentale* (C.I.N.E.C.A.),...», leggasi: «... nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-*orientale* (C.I.N.E.C.A.),...».

04A08753

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401209/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77